

COPIA

NOTAIO  
Dott. MASSIMO LUIGI SANDI  
JESOLO - Piazza Broletto 10/c - Tel. 0421.972297  
MESTRE - VE - Corso del Popolo 117 - Tel. 041.986633

Esente da imposta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 460/97

Repertorio n. 96502

Raccolta n. 14610

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 3 (tre) aprile

In Venezia-Mestre, nello studio in Corso del Popolo 117.

Avanti a me dott. Massimo-Luigi Sandi Notaio residente in Jesolo, iscritto al

Collegio Notarile di Venezia, sono presenti:

**FOSSATI EUGENIO ANGELO**, nato a Thal (SVIZZERA) il 26 gennaio

1960, residente a Coccaglio (BS), Via Martiri della Libertà 44-46, Codice

Fiscale: FSS GNG 60A26 Z133N;

**CALABRESE FABIO MASSIMO**, nato a Milano il 10 giugno 1961, resi-

dente a Milano, Via Caldera 135, Codice Fiscale CLB FMS 61H10 F205L;

**ROCCO FABRIZIO** nato a Coccaglio (BS) il 26 aprile 1965 e residente a

Coccaglio (BS), Via Don Remo Tonoli 13, codice fiscale: RCC FRZ 65D26

C806D;

**BOSIO TIZIANA** nata a Chiari (BS) il giorno 8 agosto 1976 e residente a

Coccaglio (BS), Via Vittorio Veneto 2, codice fiscale: BSO TZN 76M48

C618D.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono quanto segue:

1) è costituita tra i signori Fossati Eugenio Angelo, Calabrese Fabio Massimo, Rocco Fabrizio e Bosio Tiziana, ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche e del D.lgs n.460/1997, l'associazione di volontariato denominata "**ACOMA ONLUS**" Associazione non

REGISTRATO A  
SAN DONÀ DI PIAVE  
Add. 10. APRILE 2012  
N. 1112..... SERIE TT  
ATTI... PUBBLICI.....  
ESATTI EURO 168,00..

**lucrativa di utilità sociale.**

2) L'associazione ha sede in Coccaglio (BS), Via Martiri della Libertà 44.

3) L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, laica, apartitica e aconfessionale, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale prevalentemente nel settore della "beneficenza"; non può associarsi ad enti con finalità di lucro, è a base volontaria ed ogni provento è destinato agli scopi istituzionali.

L'Associazione interviene economicamente e con le competenze dei propri collaboratori per portare benefici a soggetti svantaggiati nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione e dell'aiuto umanitario.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, sostiene progetti mirati e definiti atti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni svantaggiate; fra le attività connesse anche la costruzione e il mantenimento di strutture socio sanitarie locali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo d'auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25.5.1995. Lo svolgimento di qualsiasi attività sarà comunque in ogni modo connesso alle finalità associative.

4) L'associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, previa lettura da me notaio datane alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.

5) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un

minimo di tre ad massimo di cinque membri eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea dei soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica per quattro anni per il primo mandato e due anni per i successivi e sono rieleggibili.

6) A comporre il primo Consiglio Direttivo, che si determina, per ora, composto da quattro membri, vengono all'unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori:

Fossati Eugenio Angelo, Calabrese Fabio Massimo, Rocco Fabrizio e Bosio Tiziana, che accettano, e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Alla carica di Presidente viene designato il signor Fossati Eugenio Angelo, alla carica di Vice-Presidente il signor Calabrese Fabio Massimo e alla carica di Consiglieri i signori Rocco Fabrizio e Bosio Tiziana.

Il Presidente del Consiglio direttivo, o in sua assenza il Vicepresidente rappresenta, l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio.

7) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie

A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

D) da fondi Ministeriali od Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie

E) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibi-

lizzazione;

F) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

8) Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2012; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da statuto.

9) Per il primo anno si determina il contributo associativo in Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ad associato dei quali 800,00 (ottocento virgola zero zero) vengono versati contestualmente alla firma del presente atto.

10) Il signor Fossati Eugenio Angelo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti; ai soli effetti di cui sopra il Presidente viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato tutte quelle modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

12) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto ed allegato statuto si rinvia alle disposizioni di cui alle vigenti leggi.

13) Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai componenti che lo hanno approvato e meco si firmano alle ore 17 e 20.

Il presente atto scritto da me e da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina, con nastro indelebile occupa quattro pagine e della presente sin qui di due fogli.

F.to: FOSSATI EUGENIO ANGELO

F.to: FABIO MASSIMO CALABRESE

F.to: FABRIZIO ROCCO

F.to: TIZIANA BOSIO

F.to: DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)

=====



Allegato "A" al  
N° Rep. .... 96502 .....  
N° Racc. .... 1660 .....

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ACOMA ONLUS"

### ART. 1

#### COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "ACOMA ONLUS" con sede in Coccaglio (Bs), via Martiri della Libertà n. 44 in breve denominabile anche come "ACOMA ", regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

L'Associazione svolge la propria attività in ambito nazionale ed internazionale

### ART. 2

#### DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

### ART. 3

#### SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, laica, apartitica e aconfessionale, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociali prevalentemente nel settore della "beneficenza"; non può associarsi ad enti con finalità di lucro, è a base volontaria ed ogni provento è destinato agli scopi istituzionali.

L'Associazione interviene economicamente e con le competenze dei propri collaboratori per portare benefici a soggetti svantaggiati nei settori dell'assi-

stenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione e dell'aiuto umanitario.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, sostiene progetti mirati e definiti atti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni svantaggiate; fra le attività connesse anche la costruzione e il mantenimento di strutture socio sanitarie locali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 4

#### I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

## ART. 5

### MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, dietro presentazione di almeno due Soci.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

## ART. 6

### PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il paga-

mento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## ART. 7

### DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività; devono astenersi da comportamenti che possano recare danno all'immagine ed al funzionamento dell'Associazione
- 4) a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espres-

samente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## ART. 8

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo (o Consiglio di Amministrazione o Giunta Esecutiva);
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice-presidente (organo eventuale);
- 5) Il Segretario-economo (organo eventuale);
- 6) Il Revisori dei Conti;
- 7) Il Comitato scientifico

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## ART. 9

### ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Revisori;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:


- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica da recapitarsi ai soci almeno 5 giorni (ridotti a 1 giorno in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 (ridotti a 1 in caso di con-

*Federico Scavini*  
*Roberto Scavini*  
*Roberto Scavini*

*Federico Scavini*  
*Roberto Scavini*



vocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

#### **ART. 11**

#### **VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

#### **ART. 12**

#### **VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

#### **ART. 13**

#### **VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

#### ART. 14

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni (il primo CD nominato in sede di costituzione) 2 anni in seguito e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.


Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economista.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

*Antonio Rosolino Calabrese*

*Roberto P. P.*



2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4) deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

5) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;

6) nominare il Comitato Scientifico

7) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

8) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

E' possibile tenere le assemblee con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

## ART. 15

### IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### ART. 16

#### I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

#### ART. 17

## **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

## **ART. 18**

### **IL SEGRETARIO-ECONOMO**

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività associativa.

## **ART. 21**

### **REVISORE DEI CONTI**


L'assemblea potrà nominare un revisore dei conti nominato dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, il revisore predisporrà un'apposita relazione ai

bilanci, nella quale esporrà all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.



#### ART. 22

#### GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Handwritten signatures: *Forbrim* and *F. Gian*

#### ART. 23

#### PATRIMONIO

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie

- A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- D) da fondi Ministeriali od Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
- E) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibi-

Handwritten signatures: *F. Massimo Calabrese*

lizzazione;

F) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 24**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2012.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 5 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

#### **ART. 25**

#### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che

deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 26

#### RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.



Fabio Massimo Calbucci

